

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 marzo 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dirigente della Divisione, dott. Giuseppe Sapio e delle dott.sse Giuseppina Ferragamo e Maria Cristina Gregori della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, presente altresì il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Dott. Francesco Guarente, la Regione Lazio in persona del Dott. Raffaele Fontana, la Regione Puglia rappresentata da Angela Di Domenico e Ferdinando Iavarone si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Viaggi & Turismo Marozzi S.R.L. in data 13 novembre 2017

Hanno partecipato:

- Per **VIAGGI & TURISMO MAROZZI S.R.L.** Tullio Tulli, Stefano Rossi e Roberto Magini
 - Per **FILT CGIL nazionale**. Domenico D'Ercole
 - Per **FIT CISL RETI nazionale** Eliseo Grasso nonché la Francesca Di Felice
 - Per **UILTRASPORTI nazionale** Roberto Napoleoni
 - Per **FAISA CISAL nazionale** Vincenzo Rotella, Mauro Mongelli e Andrea Gatto
 - Per **UGL AUTOFERROTRANVIARI nazionale** Valentina Iori.
- Unitamente alle strutture territoriali della FILT CGIL, FIT CISL, FAISA CISAL nonché unitamente alle RSA delle sedi interessate.

PREMESSO CHE

1. La Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l. , di seguito anche detta Società, con sede legale in Bari e unità di servizio dislocate sul territorio nazionale, opera nel settore del trasporto interregionale di lunga percorrenza passeggeri, con un organico pari a n. 92 lavoratori.
2. In data 13 novembre 2017, l'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 per le ragioni precisate nella lettera di avvio della procedura stessa e contestate dalle OO.SS. per complessive n. 85 unità lavorative, secondo la distribuzione territoriale di cui alla lettera di avvio della procedura, di cui 84 "operatori di esercizio" (autisti) e 1 "collaboratore d'ufficio" (impiegato), corrispondente all'intera forza lavoro della Società occupata nei servizi di trasporto interregionale di lunga percorrenza di passeggeri.
3. A seguito della comunicazione a questo Ufficio della conclusione della fase sindacale con verbale di mancato accordo, le Parti sono state convocate per l'espletamento della fase amministrativa per le riunioni del 13,19 e 28 febbraio u.s..
4. Nel corso delle suddette riunioni, la Società ha fatto presente la possibilità di rimanere nell'ambito del servizio di trasporto interregionale sulla base di un diverso modello organizzativo e dell'avvio di rapporti di collaborazione con aziende partner. Di conseguenza, al fine di fronteggiare le ripercussioni sul piano sociale della procedura, la Società si è dichiarata disponibile ad attivarsi per favorire nuove

opportunità di assunzione presso altre realtà imprenditoriali, nonché a riconoscere determinati sostegni economici aggiuntivi rispetto alle normali competenze di fine rapporto.

5. Le OO.SS, pur non condividendo la decisione aziendale di adottare un diverso modello organizzativo rispetto all'attuale e fermo restando che le decisioni assunte in conseguenza della procedura in essere non costituiscono né costituiranno un precedente condivisibile per ulteriori e diverse situazioni che dovessero presentarsi, decidono di sottoscrivere il presente verbale di accordo al solo ed esclusivo scopo di tutelare i lavoratori ed i relativi livelli occupazionali.
6. All'esito dell'ultimo incontro, considerata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla procedura in oggetto, le Parti di comune accordo chiedevano al Ministero l'aggiornamento della riunione alla data odierna.
7. Nel corso dell'odierno incontro, dopo ampio e approfondito confronto le Parti hanno inteso definire con accordo la presente procedura come di seguito rappresentato.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti si danno atto che il numero dei lavoratori dichiarati in esubero per i quali viene definita con accordo la presente procedura è pari a 81 unità a seguito delle sopravvenute risoluzioni del rapporto di lavoro di 4 lavoratori con qualifica di operatore di esercizio di cui 3 per dimissioni.
3. Per quanto concerne i criteri per l'intimazione dei licenziamenti l'Azienda terrà conto:
4. In via prioritaria:
 - a) maturazione dei requisiti pensionistici entro il termine di 72 mesi dalla data del 15 maggio 2018. I lavoratori in possesso di tali condizioni saranno individuati dalla Società sulla base degli elementi tecnici a sua conoscenza relativi alle posizioni contributive individuali. *Al fine di garantire la corretta individuazione, ciascun lavoratore che si trovi nelle condizioni sopra indicate e che sia in possesso di altra contribuzione comunque utile a tali fini, dovrà fornire alla Società, entro il 16 aprile 2018, gli elementi necessari ad accertare la complessiva anzianità contributiva maturata. Una volta individuati i lavoratori rispondenti a tale criterio, la comunicazione di recesso avverrà non oltre i 30 giorni dalla data del 16 aprile 2018 per i lavoratori che abbiano già maturato alla data del 15 maggio 2018 i detti requisiti anagrafico-contributivi e per quelli che li matureranno entro i successivi 24 mesi dalla data medesima. Per coloro che, invece, matureranno tali requisiti nel periodo compreso tra 24 mesi e i 72 mesi dalla data del 30 aprile 2018, il recesso sarà comunicato nel momento in cui mancheranno loro 24 mesi al raggiungimento dei requisiti stessi.* Pertanto, fermo restando che l'individuazione di tali lavoratori avverrà in via prioritaria rispetto ai criteri che seguono, le comunicazioni individuali di licenziamento, in base alla facoltà di deroga consentita dall'art. 8, comma 4, del d. l. n. 148 del 1993 convertito nella legge 236/93 saranno effettuate entro il termine di 48 mesi dalla data del 30 aprile 2018. Durante il periodo di permanenza nella Società, funzionale alla maturazione delle condizioni di cui ai capoversi che precedono, ai relativi lavoratori sarà applicato il solo trattamento economico derivante dall'applicazione del ccnl autoferrotranvieri, con esclusione di tutti i trattamenti aggiuntivi o più favorevoli in atto, concordandone a tal fine la cessazione

dell'efficacia. Per detti lavoratori verrà garantito il mantenimento delle attuali residenze di servizio.

- b) Ai lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici, previa sottoscrizione di un verbale di transazione conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ispettorato del lavoro di Bari, sarà riconosciuto un importo a titolo di incentivo all'esodo come da separata intesa. Tale intesa prevederà un'ulteriore somma a titolo di definizione della base di computo del TFR con le modalità previste dall'accordo a latere. La suddetta intesa riguarderà anche i lavoratori di cui ai punti c), d), e).
- c) la non opposizione al licenziamento. Anche a favore di tali lavoratori, previa sottoscrizione di un verbale di transazione conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ispettorato del lavoro di Bari, verrà riconosciuto un importo a titolo di incentivo all'esodo come da separata intesa.
- d) la non opposizione al licenziamento, affiancata dall'opportunità offerta dall'Azienda dell'assunzione a tempo indeterminato da effettuarsi entro il periodo di godimento della NASPI presso l'azienda SITA SUD che avverrà per i soli lavoratori coinvolti nella presente procedura in applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e relativo reg. Allegato A), del ccnl autoferrotranvieri e degli accordi aziendali vigenti nell'azienda SITA SUD. Al fine di promuovere occupazione stabile e quale tutela di maggior favore rispetto a quella vigente, le Parti stabiliscono, in via convenzionale, che nei confronti dei lavoratori che saranno assunti in SITA SUD saranno garantite le tutele previste dall'art. 18 della L.300/70, come modificato dalla legge 92/2012. Verrà altresì riconosciuto in via convenzionale il parametro professionale di cui all'art. 2 del ccnl autoferrotranvieri 27 novembre 2000 posseduto presso la Società unitamente al riconoscimento dell'acquisizione convenzionale dell'anzianità di guida utile ai fini dell'acquisizione del parametro superiore. Infine, l'azienda garantisce che sarà riconosciuto con assegno ad personam il 25% del valore complessivo corrispondente agli aumenti periodici di anzianità in atto alla data del licenziamento assorbibile fino a concorrenza con la successiva maturazione degli scatti di anzianità. Man mano che le possibilità di assunzione con il medesimo profilo professionale si renderanno disponibili, la relativa proposta verrà di volta in volta comunicata al lavoratore con la maggiore anzianità di servizio maturata nella Società e, a parità di anzianità, al lavoratore con maggiori carichi di famiglia alla data del 31 marzo 2018. Il lavoratore dovrà comunicare la propria accettazione entro 10 giorni di calendario a pena di decadenza, al ricevimento della proposta. Al fine di arrecare il minor disagio possibile ai lavoratori, la proposta di assunzione riguardante la sede resasi disponibile verrà rivolta all'intera platea dei lavoratori in Naspi. Si darà priorità nella scelta del lavoratore optante a colui che ha maturato la maggiore anzianità di servizio. E' consentito a tali lavoratori di non accettare fino a tre volte la proposta di assunzione in tre residenze diverse senza incorrere nella decadenza. A tali lavoratori, previa sottoscrizione di un verbale di transazione conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli

artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro di Bari, verrà riconosciuto un importo a titolo di incentivo all'esodo come da separata intesa.

- e) La non opposizione al licenziamento affiancata dall'opportunità offerta dall'Azienda dell'assunzione a tempo indeterminato con applicazione del vigente CCNL autoferrotranvieri presso aziende di trasporto passeggeri partner delle riunioni di imprese di cui la Società è capogruppo da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di collocazione in NASPI. Per detti lavoratori verrà garantita l'assegnazione nella stessa residenza di servizio già in atto presso la Società. Nel caso in cui l'azienda partner della Società, entro 30 mesi dalla data di assunzione del lavoratore cessi la propria attività, fallisca ovvero receda dalla riunione di imprese, i relativi lavoratori verranno assunti in applicazione delle predette condizioni di cui al punto d) del presente accordo. Dette assunzioni avverranno in applicazione delle predette condizioni, dalle aziende partner subentranti o della SITA SUD in base al criterio della maggiore anzianità. A tali lavoratori, previa sottoscrizione di un verbale di transazione conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro di Bari, verrà riconosciuto un importo a titolo di incentivo all'esodo come da separata intesa.
- f) Per le ipotesi di cui ai punti b), c), d), e) nel caso in cui la società riceva un numero di dichiarazioni di non opposizione al licenziamento collettivo superiore al residuo numero degli esuberanti verrà data priorità alle dichiarazioni inviate dai lavoratori con maggiore anzianità di servizio alla data del 31 marzo 2018.
- g) Per le ipotesi di cui ai punti b), c), d), e), f) l'azienda dovrà comunicare ai lavoratori entro il 30 aprile 2018 l'esito della presente procedura. I lavoratori dovranno manifestare la non opposizione al licenziamento entro la data del 10 maggio p.v. I licenziamenti dovranno essere intimati entro 120 giorni dalla data della sottoscrizione dell'odierno accordo, così come previsto dall'art. 24 della legge 223/1991.
- 5) In via subordinata qualora dall'applicazione dei criteri di scelta di cui ai precedenti punti a), b), c), d), dovessero ancora residuare degli esuberanti fino a concorrenza delle 81 unità lavorative dichiarate eccedenti si applicheranno i criteri di cui all'art. 5 legge 223/1991 dando priorità per il licenziamento alla minore anzianità di servizio e nel caso di parità di servizio ai minori carichi di famiglia.

Le Parti si impegnano, nel rispetto dei contenuti del presente accordo, ad incontrarsi ogni tre mesi per verificare la corretta applicazione di tutti i punti del presente accordo. Inoltre l'azienda comunicherà preventivamente alle RSA e alle segreterie regionali le sedi che di volta in volta si renderanno disponibili in SITA SUD.

Le Parti si danno atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi formali afferenti la presente procedura.

Per quanto non espressamente previsto ed in quanto non incompatibile con il presente verbale e con la vigente normativa, si rimanda all'intesa sottoscritta a latere dalle Parti.



Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso con accordo la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dichiara conclusa con accordo la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/1991.
Il presente verbale viene sottoscritto dalle Parti in data 7 marzo 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

REGIONE LAZIO

VIAGGI & TURISMO MAROZZI S.R.L.

OO. SS.

ANAV


R.S.A.

VERBALE DI ACCORDO

a latere del verbale di accordo del 7 marzo 2018 all'esito dell'esame congiunto
di cui all'art. 4 della Legge n. 223/1991

In relazione al verbale di accordo sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a chiusura della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Società Viaggi e Turismo Marozzi srl (di seguito Società), le parti hanno definito ad integrazione del suddetto verbale i seguenti incentivi all'esodo:

1. Ai lavoratori di cui al punto 4 a) dell'accordo raggiunto in pari data presso il Dicastero del Lavoro e cioè coloro i quali hanno maturato i requisiti della pensione alla data del 31 marzo 2018 sarà corrisposto un incentivo all'esodo, pari all'importo lordo complessivo di euro 2.000,00 (duemila) previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/presso l'Ispettorato Territoriale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro,.
2. Ai lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici entro il termine di 72 mesi dalla data del 15 maggio 2018 sarà offerta dalla Società l'erogazione di un incentivo all'esodo, nella misura di un importo lordo mensile di euro 312,5 (trecentododici,5) per ogni mese di trattamento NASpl operato dall'azienda ai fini del calcolo. Precisamente, detto importo mensile di 312,5 euro verrà calcolato per il numero dei mesi che, per ogni lavoratore, intercorreranno dall'inizio del godimento del trattamento NASpl sino al momento del raggiungimento dei requisiti per la domanda di pensione e, comunque, per non più di 24 mesi. A ciascun lavoratore verrà comunque offerto un incentivo all'esodo nella misura minima di 2.000,00 (duemila) euro lordi complessivi.
3. Ai lavoratori di cui al punto 4 d) dell'accordo raggiunto in pari data presso il Dicastero del Lavoro e cioè coloro i quali opteranno per l'assunzione a tempo indeterminato, da effettuarsi entro il periodo di godimento della NASpl presso l'azienda SITA SUD, sarà corrisposto un incentivo all'esodo, pari all'importo lordo



complessivo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento) previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/presso l'Ispettorato Territoriale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai lavoratori di cui al punto 4 e) dell'accordo raggiunto in pari data presso il Dicastero del Lavoro e cioè coloro i quali opteranno per l'assunzione a tempo indeterminato, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di collocazione in NASpl, presso le aziende di trasporto passeggeri partners delle riunioni di imprese di cui la Società è capogruppo sarà corrisposto un incentivo all'esodo, pari all'importo lordo complessivo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento) previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/presso l'Ispettorato Territoriale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori di cui al punto 4 e) dell'accordo raggiunto in pari data presso il Dicastero del Lavoro e cioè coloro i quali opteranno per l'assunzione a tempo indeterminato, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di collocazione in NASpl, presso le aziende di trasporto passeggeri partners delle riunioni di imprese di cui la Società è capogruppo.
5. Ai lavoratori di cui al punto 4 c) e cioè coloro i quali dichiarino di non avere interesse ad alcuna delle due opzioni di nuova assunzione di cui alle lettere d) ed e) dell'accordo raggiunto in pari data presso il Dicastero del Lavoro sarà corrisposto un incentivo all'esodo, pari all'importo lordo complessivo di euro 13.000,00 (tredicimila) previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/presso l'Ispettorato Territoriale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro.
6. Per tutti i lavoratori che hanno incardinato procedimenti legali di fronte al giudice competente relativi al tfr alla data del 31 gennaio 2018, sarà riconosciuto un ulteriore incentivo all'esodo nella misura pari a euro 9.000,00 lordi (novemila) previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/presso l'Ispettorato Territoriale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto

col



2
400



rinunzia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro ed in modo particolare per quanto riguarda il conteggio operato dall'azienda ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto

7. Per tutti i lavoratori che hanno dato mandato ad un legale e questo abbia inviato specifica richiesta all'azienda, con relativi conteggi relativi al TFR alla data del 31 gennaio 2018 attivando quindi il procedimento legale sarà riconosciuto un ulteriore incentivo all'esodo nella misura pari a euro 3.400,00 (tremilaquattrocento) previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/presso l'Ispettorato Territoriale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinunzia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed in modo particolare per quanto riguarda il conteggio operato dall'azienda ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto
8. Per tutti gli altri lavoratori sarà riconosciuto un ulteriore incentivo all'esodo nella misura pari a euro 1900,00 (millenovecento) previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale/presso l'Ispettorato Territoriale di Bari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, quarto comma, Cod. Civ. e degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ., contenente l'esplicita rinunzia all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi pretesa derivante dall'esecuzione e dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed in modo particolare per quanto riguarda il conteggio operato dall'azienda ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto

Roma, 7 marzo 2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Viaggi & Turismo Marozzi


ANAV


FILT - CGIL 

FIT - CISL 

UILTRASPORTI 

FAISA CISAL 

UGL AUTO FERROTRANVIARI 